Ven. P. F. Gio: Leonardo Fusco

RAGIONAMENTO

DELL' AVVOCATO DE POVERI DELLA SECONDA RUOTA DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA CAMERA

D. IPPAZIO PERRONE

CON CUI SI DIMOSTRA

Che Biaggio Cataldo Schiavo redento dal Re CATTOLICO CARLO III non deve soffrire pena alcuna per l'Omicidio, che si pretende da lui commesso prima della sua SCHIAVITU' in man de' Barbari.

A DI XXVI. FEBBRAJO MDCCXCII.

NAPOLI MDCCXCII.

Nella Stamperia, ed a spese

DI GIUSEPPE DI BISOGNO.

POST VITAM SUUS EST, ET MORTE RENASCITUR IPSE

NASCENTI LEGEM DICERE NEMO SOLET

Daniel Heinsius.

AL LETTORE

UNa cauſa tutta nuova e che a deciſo della ſorte d' un infelice è ſtata in queſt' anno agitata a Ruote giunte nel Tribunale Supremo della Sommaria. Destò eſſa con ragione l' entuſiasmo , e la curioſità di tutti l' ordini di queſta Metropoli . Biaſe Cataldo dopo un omicidio commeſſo fuggendo il rigor delle

leggi fu fatto schiavo in
Costantinopoli. Redento dal
defonto Monarca delle Spa-
gne, e ritornato con buo-
na fede nel regno si vo-
lea gastigare per lo delit-
to commesso prima della
schiavitù. Il noto zelo dell'
Avvocato de' Poveri della
Seconda Ruota imprese
con non ovvi argomenti
a dimostrare, che colla
redenzione implicitamente
andava compresa l' asso-
luzione del suo delitto.

Fu-

Furono divisi i sentimenti de' Giudici, molti decisero *se ponat in tuto*, ma la maggior parte conchiuse *de exceptione proposita habeatur ratio tempore decisionis causae* Si portò al Trono la controversia. L' Avvocato de' Poveri se penetrarvi le sue voci, e l' alta intelligenza del nostro gloriosissimo Sovrano, che rimena a noi gl'aurei giorni degli Antonini, e de' Trajani, e che in ogni rin-

contro ci ſa vedere fin dove può innoltrarſi la clemenza, diè al Reo la libertà nel modo che nel ſuo Regal reſcritto ſi legge. I cuori ſenſibili, i cuori fatti per la virtù, e per la gloria poſſono conſiderare qual dolce ſoddisfazione abbia provato l' Avvocato nell' aver veduto addirittura dal ſoglio in ſimil guiſa ricompenſate le ſue fatighe: molto più, che vi furon parecchi,

che

che riputarono l' impre-
ſa corraggioſa , e non
plauſibile. Il ragionamento
elaborato a tal' uopo, che
uſcì da miei torchi andò per
le mani di molti, e mal-
grado la quantità delle co-
pie a conto del Regale Era-
rio impreſſe, pure s'è fatto
raro e continue ne ſono le
richieſte . La novità dell'
argomento e la dignità con
cui è ſtato trattato lo me-
ritava. Mi ſono indotto a
riſtamparlo per ſoddisfare
le

le persone, che lo deside-
rano Non è la mole, che
decide del merito di un
libro, ma le cose che con-
tiene. Quante cose infatti
sparse in molti libri con
maestria l'a riunite al suo
proposito? Queste son quel-
le veneri, che rendono
bella l' eloquenza. Anche
un' allegazione quando re-
spira l' umanità, l' erudi-
zione, quell' energico brio,
che scuote ed imprime, può
avere la sua immortalità,
ed il generale applauso.

Casa li 24. Febbrajo 1792.

Veneratissimo mio Signor D. Ippazio.

Mi accusate a torto di negligenza per non avere sollecitamente disbrigata la prima correzione tipografica della vostro raggionamento sullo schiavo redento. E' stata così grande la folla degli affari, de' quali vi siete compiaciuto incaricarmi, che per giungere al disimpegno ho dovuto moltiplicare me stesso.

Dopo che avete composto ne' due ultimi giorni di Carnovale la presente dissertazione, che ciascun altro avrebbe stimata

mata l'opera di molte quaresime, di necessità tutti gli altri debbono sembrarvi lenti, e pogadrici. Ma in voi l' impegno, e l'attività fanno prodiggi, e questi non si posson attendere da tutti, e specialmente dalla mia debolezaa. Intanto dimane vi portarò le striscie; ma però non debbo dissimularvi la mia sorpresa nel sentire, che queste vi servono per travagliare sul vostro lavoro, e renderlo più perfetto. Io in voi osservo una singolarità, Gli altri si fanno un dovere di ammirare i proprj parti con indulgenza più che paterna, e voi al contrario v' impegnate ad investigarne i difetti, Comunque sia, io temerei, che usandoci maggior travaglio, non si alterasse quella naturalezza con cui è scritto.

E vostro sentimento, che la stessa negligenza è mille volte preferibile a quella simetrica perfezione, ch' è figlia dello

stento

ſtento, e della fatiga. Se poi credete di evitare con uno ſtudio maggiore le critiche di coloro, che vivono di maldicenza, che l' eſercitano per profeſſione, e che procurano di covrire con queſto velo la loro nudità, io non m' uniformo al voſtro ſentimento, mal grado il riſpetto, e la venerazione, che vi devo. Se poteſſe riuſcirvi di perfezionare l' opera, più ſenſibili ſarebbero le diloro contorſioni. Rinfrançateli dunque di queſta pena. Ricordatevi di quegli aurei precetti, che quel ragguardevole uomo dava al ſuo Lucilio. *Oratio vultus animi eſt: Si circumtosa eſt, fucata, & manu facta, oſtendit illum quoque non eſſe ſincerum, & habere aliquid fracti, Non eſt ornamentum concinnitas.*

Non li curate dunque, abbandonateli alla di loro malattia, a ſovvenitevi dell' eſorciſmo di quell' acerrimo Stoico, che ho da voi più volte inteſo recitare.

Mu-

Male de te loquutur homines. Sed mali: moverer si de me Marcus Cato, si Lelius sapiens, si alter Cato, si duo Scipiones ista loquerentur. Nunc malis displicere, laudari est. Non potest ullam auctoritatem habere sententia, ubi qui damnandus est damnat. Male de te loquutur. Moverer, si judicio hoc fecerent: nunc morbo faciunt: non de me loquntur, sed de se. Male de te loquutur: bene nesciunt loqui. QUIBUSDAM ENIM CANIBUS SIC INNATUM EST, UT NON PRO FERITATE, SED PRO CONSUETUDINE LATRENT.

E con divoto ossequio mi rassegno.

Divotiss. Oblig. serv.
A. L.

Per

PEr disposizione Sovrana trovasi commesso all'esame della Regia Camera un dubbio, che per la novità, ed i sublimi riguardi, che concorrono, merita certamente la massima attenzione di que' virtuosi Senatori, che quel tribunale supremo compongono.

Dovranno dunque informare il Trono, inteso l'Avvocato de' Poveri della Seconda Ruota, se un reo di delitto capitale, prima della condanna predato

da' barbari, e quindi col riscatto reso capo libero, possa temere, che la pubblica vendetta possa proseguire contra di lui il suo criminal giudizio.

Noi, che sosteniamo la salvezza di quest' infelice, la dimostreremo non nel modo, che la meritò quel prode Romano (1), ma coi canoni di publica ragione. La dimostreremo col grido generale delle leggi: e se riusciremo nell' impresa, non solo la clemenza del Trono guarderà con benigno compatimento le nostre debol' inchieste, ma altresì coloro, che sono avvinti dalla forza delle leggi a giudicare, non le dissapproveranno certamente, quando a noi riuscirà di allontanarli da quella sensibile pena, che l' uo-

---

(1) *Galba Misericordia ergo illam quaestionem, non aequitates rexit: quoniam, quae innocentia tribui nequierat absolutio, respectui puerorum data est. Val. Maxim. l. 8. c. 1.*

l'uomo soffre nel dovere decidere sulla vita di un suo simile.

Biase Cataldo d'Ispani provincia di principato citeriore nell'anno 1777. era giunto alla sua giovinezza. Dimorava nella casa paterna, e colle sue braccia alimentava i suoi vecchi genitori. Avvenne, che nel dì 3. ottobre dello stesso anno fu ucciso a colpo di archibuso il soldato dell'arrendamento del reggio fondaco del capitello Francesco Jodice, e ferito a morte il caporale Giuseppe Domini. Le voci sparse sul nascere furono equivoche nel designare i rei, ma poi s'andarono a scaricare in pernizie di Nicola Liotti, Ferdinando Scarpitto, e Nicola Cataldo.

Ragionavano così i querelanti, allora, che non sapeano indicare i malfattori. La squadra dell'arrendamento giorni prima ha sorpresi due controbandi di sale, che si dicono di pertinenza di co-

ſtoro; s' è proceduto finanche all' arreſto di Nicola: dunque i danni ſofferti anno determinato i due primi, ed il carcerato Nicola ha richiamato lo sdegno del ſuo fratello Biase Cataldo a congiurare d'uccidere Jodice, e ferire Domini.

Avendo la Corte del luogo intrapreſa queſta traccia (che poi ſi seguitò col maſſimo ardore dal Giudice della G. C. D. Pietro Paolillo deſtinato da S. M. per l' informazione, e per frenare i controbandi, che si dicevano a diſmiſura creſciut' in que' contorni) obbligò il vecchio genitore di Biaſe a riflettere ſeriamente alla salvezza di ſuo figlio, unico avvanzo per ſoſtenerlo nella ſua incomoda vecchiezza, giacchè Nicola trovavasi carcerato.

Fu ſuo consiglio dunque accompagnato dalle più amare lagrime, che Biase abbandonaſſe la patria, e ſi divideſſe

da'

da' suoi più cari (1). Dimorò per più mesi in quelle adiacenze, e colla giornaliera mercede, che ritraea dalle sue onorate fatiche, rimise a chi gli diè la vita, que' debboli soccorsi, che un me-

(1) *Flebat igitur mater ejus irremediabilibus lachrymis, atque dicebat, Heu, heu me fili mi; ut quid te misimus peregrinari, lumen oculorum nostrorum, baculum senectutis nostræ, solatium vitæ nostræ, spem posteritatis nostræ: Omnia simul in te habentes. Te non debuimus dimittere a nobis. Tob. c. 10. v. 3. 4. & 5.*

L' esilio della patria fu considerato da romani sensibilissimo . . . *sed quum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quæ sunt legibus constitutæ, confugiunt quasi ad aram in exilium; qui si in civitate legis vim subire vellent, non prius civitatem, quam vitam amitterent. Cic. pro Cæc.*

In Atene vi era una legge, che era in libertà del reo di fuggire dopo la prima orazione, ch' egli facea in sua difesa. La legge dunque in questo esiglio trovava una pena eguale a quella, che avrebbe meritata il reo colla condanna. *Demost. in Aristocrat. e Polluc. lib. VIII.*

ſchino agricoltore in paese ſtraniero sa proccurarsi: ma poi cresciut' i palpiti nel Padre, per di lui comando nel 1779. in Malta si conduſſe. La ſterilità dell'Iſola non potendo ſomminiſtrare ſufficiente ſoſtegno a chi si conſagra all' agricoltura, coſtrinſe Biaſe, per tirare innanzi la vita ad abbandonare la terra, ed arrollarsi tra la ciurma d' un brigantino malteſe comandato da i capitani Giuseppe Charà, e Domenico Mangiafico. Nel mese di Giugno ſciolſero le vele, ma una tempeſta inſorta avendoli sbalzati nelle coſtiere Africane, all' iſtante furono inveſtiti da due Saiche Turche, e e dopo un fiero conflitto, maſſacro de' Capitani, e compagni, egli ferito nella teſta, in cui dimoſtra ancora le cicatrici, e ſtroppio in una gamba (1), con

(1) *Te Reſpublica invoco, quæ manus meas poſſides.* Cataldo militò tra Malteſi, che vanno in

con que' pochi, che rimasero in vita, fu recato schiavo in Constantinopoli.

Per lo corso nientemeno di ott' anni nella divisa di servo ha dimorato in balia di quegl' infesti ladroni. Ha sofferto que' strazj, che la storia di que' feroci Pirati racconta; (1) ma nel 1784. aven-

in corso contro gl' inimici del nome cristiano! *Senec. controv. IV.*

Se Cataldo e stroppio, e malsano, . . . *& nemo prudens punit quia peccatum est; sed ne peccetur*: quindi deve meritare riguardo. *Plat. in Protagora. Aristot. polit. lib. 7. c. 13. Obbes de Cive. c. 3. §. 11.*

(1) Sin da tempi di Seneca la crudeltà de' Pirati faceva orrore. Così la descrive nella *Controv. I. Non est credibile, temperasse a libidine piratas, omni crudelitate efferatos, quibus omne fas nefasque lusus est, simul terras, & maria latrocinantes, quibus in aliena impetus per arma est: jam ipsa fronte crudeles, & humano sanguine assuetos, præferentes ante se vincula, & catenas, gravia captis onera.*

do l' Augusto Monarca delle Spagne Genitore del nostro glorioso Sovrano riscattati i sudditi de' suoi vasti dominj, non si dimenticò de' sudditi del Figlio, e tre, che in quell' ergastolo cattivi dimoravano, furono nella redenzione compresi. Si vidde dunque il Cataldo sottratto da quel luogo di gemiti, e presentato all' imbasciatore di Spagna, e quind' imbarcato su di una nave Ispana, dal comandante di quella D. Gabriele Ariztizabal, nel dì 29. Novembre fu consegnato co i due regnicoli al nostro console in Malta, da cui fu assistito per farlo ritornare alla sua patria, provvedendolo del solenne certificato, ch' io nel di lui processo trovo, e quì si rapporta.

D. Gio-

La Diside nella Panfilia era un tempo il ridotto generale di questi rabbiosi ladroni, i quali vi custodivano i loro navigli, e vi vendevano i loro prigionieti. *Oratius ep. ad Numicium*.

D. Giovanni Battista abbate Regio console delle Sicilie in quest' isola di Malta. Certifico, che Biagio Cataldo di Ispani provincia di Salerno è venuto in Malta sotto li 29. novembre dell' anno 1784. sulla Real squadra di Spagna comandato dal Brigadiere D. Gabriele de Ariztizabal procedente da Constantinopoli, ov' essendo detto Biase schiavo unitamente con altri tre sudditi del Re nostro Signore, sono stati compresi questi quattro con altri schiavi spagnoli ch' hann' ottenuta la libertà dal Gran Signore in ossequio di S. M. Cattolica, e consegnati tutti al medesimo Comandante General Ariztinabal PER ESSER CONDOTTI IN ISPAGNA. E siccome il suddetto Biagio Cataldo, e gli altri tre sudditi di S. M. Siciliana si trovavano qui in Malta più a portata per avviarsi alle loro rispettive patrie, sono stati a me consegnati, e da me accolti, ed assistiti fin' a

farli

farlì ripatriare per ordine, e conto della Real Corte di Napoli, ed acciocchè costì ove convenga, do il presente firmato di proprio pugno, e munito col regio suggello di questo regio consolato. Malta 11. Agosto 1788. Gio: Battista Abbate Adest sigillum impressum.

Il Nome del Re Cattolico glorioso genitore del nostro Re, e Padrone, la carta suggellata dal console della nazione, si credè dallo schiavo redento, che non solo eran valevoli per la sua sempiterna tranquillità, ma che comprendevano una fiamma viva di protezione, e salvezza. Egli le riputò la Sacra ara di sua libertà, e presentatosi al suo decrepito padre lo ravvivò. Formò la consolazione di tutt'i suoi congiunti, che per un puro miracolo, e per munificenza di sì clemente Principe, dopo tante angustie, e tormenti il già creduto morto Biase rivedevano.

Di-

Dimorò con questa ragionevole fiducia per lo corso di un'anno con la massima tranquillità tra suoi, e quando credeva di compiere il camin di sua vita felice, e riconoscente a' suoi decrepiti parenti, si vidde con impeto trascinato nelle forze del Tribunale di Salerno, ed ora son due anni, che geme nel carcere della G. C. colla minaccia fiscale di condanna, che se avrà luogo, certamente non potrà realizarsi, poichè Cataldo per le tante dolorose vicende, per l'attacco, che tabbe li minaccia, è vicino a dare l'esempio d'un corpo vivo, capace di segnalare vieppiù la scienza de' Notomisti.

Io non intendo di ragionare della pruova del delitto, che a questo sventurato s'imputa. Rimanghi il fisco nella sua opinione di reputarlo orrendo e truce quanto lo voglia, poichè il Magistrato, per Sovrano comando, deve solamente esaminare, e ri-

riferire al Trono sull'eccezione del riscatto da noi proposta . Se a tanto mi vedessi costretto , dimostrarei : Che la premeditazione non concorre : Che la pruova fiscale incontra difficoltà inestricabili , che tutte unite possono condurre a svelare la di lui innocenza .

Il fatto ch' io rapporto , non nasce dal processo , perchè il termine a difese , per l' eccezione promossa , non si è potuto compilare , e poi è noto a chi giudica , quanto riesce difficile la difesa a coloro , che per la miseria han bisogno del mio . *Potest dari panis Regiæ Curiæ* .

Ho dovuto seguire la storia , che mi ha somministrata il cliente , e perchè si è creduta vestita dalla massima verosimiglianza , v' è ragione , che si debba sequire dall' Avvocato , il quale , è ben , che si sappia , nel difendere le cause o di privato , o di publico incarico , si ricorda benissimo di quel aureo insegnamen-

mento di Giuſto Oldehop rapportato dal Tomaſio (a) *Advocatos aliis cavere volentes, ſibi cavere debere, ne per cautelas vincendo cauteriatam conſcientiam conſequantur*.

Ma ſia dubbia: che perciò? Noi difendiamo la cauſa colla ſola, e nuda dichiarazione del noſtro Conſole. Queſto ſtabile ſegno mi chiama a quelli argomenti, ch' io mano mano in brevi paragrafi andrò diviſando, non meno per l' incolumità del redento, che per gloria del Redentore.

§. I.

(a) *Diſſ. X. §. X. de dolo bono.*

§. I.

LA redenzione de' ſchiavi, ſcrive Livio (a) era inuſitata tra' Romani, il di cui inſtituto Grozio appella truce, *quia caritati chriſtianæ repugnat* (b).

E ſiccome tra' Giudei, c'aſſicura Adamo Oſteſtero (c) *Olim ſancta habita fuit in quorum pandectis, quas ſuperſtites habemus magnum præceptum vocatur*, così poi *apud chriſtianos*, ſcrive Lattanzio, *captivorum redemptio magnum, & præclarum juſtitiæ munus eſſe. Captivos redimere*, dicea S. Ambrogio, *maxime ab hoſte barbaro præcipuam, & ſummam liberalitatem facit* (d)....

Fino la vendita de' vaſi conſegrati alla re-

(a) *Lib. XXII.*
(b) Einecio §. 4. *cap.* 21. *Tom. IX. lib.* III.
(c) *Differt. X. de prætio redemp.*
(d) *Lib.* 2. *de uffi.*

religione per sì lodevole uso si permette. Ed oltre delle leggi, che pubblicò Giustiniano, così rispose S. Cipriano a' vescovi Numidj, *Vasa Sacra Ecclesiæ confregi, ut captivos redimerem: ob eam causam Episcopi colligunt collectas.*

Il dottissimo Ulrico Ubero nella sua tanto commendata opera *de jure Civitatis* (a), dopo aver provato . . . . *Comparationem emptionis, & redemptionis cum liberatione generis humani per Christum facta, sacris litteris commemoratam, per omnia convenire, cum emptione juris gentium usitata*; così poi conchiude ragionando sull' istesso proposito. *Emptos fuisse veteres a Christo mediatore nemo negat: liberatos, atque traditos fuisse eosdem redemptori nemo negat. Natura emptionis, venditionis id infert, ut eo modo ante solutionem traditi, emptique servi, & redempti*

(a) *Lib. I. sect. IV. cap. VII. de Redem.*

dempti æque perfecte cedant in dominium redemptoris, & a servitute priore liberentur, quam si pretium fuisset exsolutum.

La redenzione è un titolo di acquisto comune a tutte le nazioni. I sudditi di un Monarca passano nel dominio d'un altro per sì legitimo instituto, nè vi è legge tra le nazioni, che possa obbligare a restituirlo al Principe, di cui prima della cattività l'uomo era soggetto, ma rimane *veluti pignori* in balia del redentore (1).

Vi-

---

(1) *Commercio redempti ab hostibus videntur quidem esse servi emptoris tanquam aere empti, & serviunt redemptori, ut obærati, ut addicti. Et hoc jus derivari ab Atheniensibus fontibus, & redemptis ab hostibus, ut redemptori sint veluti pignori, & serviant, ut docet Demostenes. Leges, inquit, jubent redemptum ab hostibus ei esse subjectum, qui redemit, donec pretium redemptionis exsolverit. Quid hoc est? quia ratio hæc exigit ut redemptores pretia, quæ prærogaverunt pro captivis*

Viget itidem, così ragiona Giovanni Schiltero, (*a*) *servorum conditio in regno Ispaniæ, & Lusitaniæ, & nonnullis aliis provinciis, quæ Turcis vicinæ sunt, ita & Christiani a Turcis, & Barbaris capti, & in servitutem redacti a Christianis servi habentur*. Un servo, fa saperci l'accurato Muratori, significava persona sottoposta al comando, e dominio d'un padrone, presso a poco come sono i cavalli, i buoi, i giumenti (*b*).

Vero è; che l'Augusto Giustiniano prescrisse, che il redento poteva riscattarsi da se medesimo, anzi obbligò i suoi congiunti. Vero è, che il servizio

B del

vis repetere possunt, ne non data repetitione tardiores faciamus homines ad humanitatis officia, redimendosque captivos. Cujac. in leg. 4. C. de postlim. T. 9. l. 8. tit. 50.

(a) *Exerc. 1. ad Pandec.*

(b) *Differt. XIV. antic. ital.*

del quinquennio fu considerato per sufficiente prezzo a redimersi; ma non vi è contesa altresì, che tanto si permette a scampo di qualunque rischio di colui, che si redime, e per favorire la libertà tanto garentita dalle leggi; perchè se altrimenti fusse, la redenzione, che *comparationem emptionis, & redemptionis cum liberatione generis humani per Christum facta* contiene l' interessante oggetto di giovare alla società, sarebbe instrumento di sauciarla vivamente. Migliore condizione dunque può acquistare il redento colla espressata beneficenza; ma giammai può ritorcersi a suo danno.

Io non ho bisogno di maggiormente inoltrarmi per avvalorare sì fatte costanti verità. Non si troveranno sicuramente trà l' immenso stuolo de' consulenti, repetenti, decisionanti ed addenti del foro nostro, ma tra gli uomini sommi, che hanno formate regole per le nazioni, quei

quei soli ch' han dritto d'essere rapportati da me nell'esame di questa causa si rinverrano certamente.

Or ciò posto, dimando, qual diritto vuol rappresentare il Regio Fisco contro a Cataldo per poter devenire a castigo? Malgrado la massima, *ubi te invenio, ibi te judico*, pure questa regola oltrecchè non va immune da opposizioni, nella contesa presente poi non calza affatto.

Secondo Giustiniano, ed il rapportato commento, che ne forma il Cujacio, rimane deciso, che i schiav' in forza della redenzione restano in pieno dominio del redentore, *& sunt ut obærati, ut addicti, & serviunt donec pretium redemptionis exsolverunt* (1).

 I Schia-

(1) A coloro, che sostengono che la servitù tra Cristiani rimase abolita, io ricordo, che questa era familiare tanto in occidente, che in oriente. Le nazioni setrentrionali, che conquistarono l' Italia, non ebbero bisogno d' impararlo. Si seguitò lo stesso tenore praticato da' Romani, ed i

I Schiav' in man di coloro, che l' arte piratica esercitano, che Platone, Ari-

---

ed i presi in guerra eran forzati servire il popolo vincitore. Il dottissimo Antonio Muratori sostiene in una sua differtazione, che sotto i Longobardi, e i Franchi fino i debitor' impotenti furono soggetti a pagare i debiti colla perdita della libertà. Lo stesso alle volte avveniva *ob crimen*. Guaimaro primo Principe di Salerno con un diploma dell' anno 889. donò alla Chiesa di S.Massimo *servum sacri nostri palatii Lupum filium Regimperti cum uxore sua, & filiis, filiabus, nuris, ac nepotibus suis*. Il delitto imputato a costui era ..... *pro quo ipse Lupus cum saracenis ambulavit*. Lo stesso, di cui fu accusato il Siculo Vito Scardino, al quale costò cara la vita impiegata nel piratico ladroneccio, perchè malgrado la zelante difesa d' un dottissimo Valentuomo, pure sgraziatamente la finì col capestro.

Ne' tempi de' Normanni ci racconta Gaufrido Malaterra nel *lib. I. cap. XXVII.* la lagrimevole fame, che nell'anno 1058. afflisse la Calabria, ed in quella occasione si vide, che i genitori: *Suos liberos ex ingenuitate procreatos, vili pretio in servitutem venundabant*.

Infino gli monaci compravano i servi, e rimanevano nel di lorò dominio. In un placito tenuto

Ariſtotile, e Senofonte (*a*) *inter genera venationum poſuere* (1), ſi conſiderano morti. *Servitus* ſcrive Nicola Sudorio (*b*)

 di-

---

nuto da Conſtantino di Arezzo, rapportato dal Muratori, riſulta, che un certo Giovanni *proferens ſe liberum hominem eſſe, nulloque jure ſervitutis innexum*, mancando poſcia nelle pruove, e convinto da' teſtimonj, *profeſſus eſt ſe famulum eſſe jam dicti monaſterii, ac inſuper junctis manibus ſe ipſum in manus jam dicti Guidonis abbatis ad famulatum tradidit*.

Leone oſtienſe *cap. XIX.* scrive, che da un tal Tarantino furono dati in dono alcuni ſervi al moniſtero di Montecaſino, onde ne deduce *nonnulli noſtrum nunc uſquequaque putant, de prædictis ejusdem Daniel ſervos eos, quos hodieque habemus, famulos propagatos*.

(1) Scrive il Coccei. *Diſſer. præm. XII. lib. VIII. cap.* 11. *Sect. III. Effectus eſt ut omnia in ſervum liceat, adeout non tantum ad operas teneatur ſervus, uti Grotius, ſed ejus vitæ, ac necis domino in eum competat*.

(a) *Ad Appianum in libris de venatione*.
(b) *Ever. Oth.*

dicta, qua jubetur apprehensa bello esse in eorum potestate, qui apprehenderunt, & inde servorum nomen dictum putant, non quod servirent hostibus, sed cum possent occidi ab his & servarentur.

Un morto certamente non concede al fisco alcun diritto, eccetto nei soli misfatti di perduellione per li quali la severità delle leggi passa innanzi.

Se dunque considerando vivo Cataldo, rimane nel pieno dominio del suo Redentore, ne questi mai e poi mai soffrirà ricevers' il prezzo per farlo servo della pena: Se morto, o vivo, avvisa il laudabile Cristiano Volfio (*a*), *Plus juris transferre non potest, quam ipse in se habet: Si non competit jus in vitam suam: ergo nec id in me transferre potest*; io con ragione posso conchiudere il primo mio argomento, e lusingarmi, che il ri-

(a) *De jur. gent.* c. 8. §. 197.

rinato Biaſe, che per ſola clemenza del Re Cattolico *reſurrexit*, & *eſt hic*: Che per opera della redenzione, la quale ſveglia in noi la vantaggioſa idea del comune riſcatto *reſurrexit*, & *eſt hic*; per sì ſacri oggetti debba quindi riacquiſtare la ſua libertà, che corriſponde all' unico impegno, che fissò il ſuo glorioſo Redentore a redimerlo (1).

Se le leggi dunque non hanno forza

(1) I servi tra noi non soffrono le ſteſſe sciagure de' ſchiavi Romani. Il Dio de criſtiani è il Dio della libertà. Egli prendendò la forma d' un ſervo, ci ha tratti dalla servitù: *Confregit catenas cervicum noſtrarum, ut incederemus erecti Levit. c.* 26. Perciò l' Imperatore Aleſſio Comneno ordinò in una delie ſue coſtituzioni, ch' i matrimonj de' schiavi foſſero benedetti, come quelli degli altri: non eſſendo giuſto, dic' egli, che la grandezza della fede divina foſſe violata nella loro persona. *Quo fiet ut in ſervis intereat magnum & venerabile divinæ fidei nomen. In Conſtit. Imp. n. 9. de teſt. & benedit. matrim. serv.*

contra i morti, ed in conseguenza tacciono contro coloro, che rinascono; non è fuor di proposito, ch' io vi rammenti un degno sentimento di quell' insigne olandese, qual fu Daniele Einsio espresso in un suo epigramma in lode di Turia, di quella coraggiosa matrona moglie del grande Ugon Grozio, per la di cui opra forse io trovo più facile il sentiero di ragionare, e ragionare con ragionevolezza per lo nostro schiavo redento.

Sì sì; è degno, vaglia il vero, ch' io lo produchi alla sensibilità di coloro, che anno caldo il petto delle massime, che han sostenute gli uomini saggi, per cui si è migliorato il mondo, ed in conseguenza a' giudici di questa causa (1).

Quan-

(1) *Le sole cognizioni* scrive l' esimio Marchese di Segnelè nel suo spirito delle leggi *rendono gli uomini dolci: la ragione guida all' umanità . . . lib. XV. cap.* 11.

Quanto racchiude questo spiritoso sentimento nel caso di Turia in parte coincide colla sciagura del nostro Biase. Turia salvò un uomo illustre per lettere, ma fu opera di una donna. Tra le tante memorande virtù di Carlo III. Re delle Spagne vi fu quella della pietà, che forma la massima gloria del Soglio; e questo sublime sentimento riconoscendolo più vivo nel figlio, se non liberò dal carcere perpetuo un Grozio, diè la vita certamente ad un suddito di Ferdinando, che dopo tanti scherni, ed obbrobrj, era vicino a spirar l'anima tra ritorte, e ceppi (1).

Imi-

(1) Il Bodino (a) fa menzione di cinque classi di servi, e nell'ultima, e più infelice situa; *qui a piratis, & latronibus sunt capti.*

E quan-

(a) *De Rep. lib. 1.*

Imitò uno de' tratti dell' Onnipotenza, che il gran Chilone dimandato, che operava in Cielo, rispose. *Superbos de subli-*

E quando non trovano prezzo di quest' infelici, scrive Pietro Avellano, *misere trucidarent utpote inutilia mancipia*. *Everad. Ottone tom. 1. pag. 470.*

Plutarco nella vita di Catone il maggiore narra di costui, che quando avea consumati i suoi schiavi con le gravose fatiche, o eran addivenuti vecchi . . . . *pluris licitationibus proscribebant, ut sanguinis extremum illud pretium, quantumcunque esset, corraderet, ne jam ætate defectos gratis alere, aut occidere. Bod. de Rep.*

Era tanto infelice la condizione de' poveri schiavi, che io mi ricordo aver letto in Appiano, che mentre Ottaviano il Triumviro assediava Perugia, dove trovavasi Lucio con gli veterani Antonini, Galli, e Svizzeri, vedendo costui, che nella città potevano mancare i viveri prese la seguente risoluzione.

Dopo d'essersi fatta dare un' esatta nota de viveri, che rimanevano, vietò l' alimento a i schiavi, il numero dei quali uguagliava per lo me-

blimi loco dejecit, eos vero, qui jacent in ſordibus, & ſqualtore in altiſſimum honoris gradum erigit (a).

Do-

---

meno quello degli uomini liberi, nè volle tampoco laſciargli uſcire, perchè il nemico non rilevaſſe la triſta ſua ſituazione. Queſti ſventurati per prolungare alcuni momenti della vita più crudele della morte, divoravano le coſe più immonde, e ſchifoſe: le ſtrade erano ſeminate di cadaveri: e di ſcheletri animati. Tanto importava la condizione di ſchiavo preſſo gli Eroi dell'antica Roma.

Lo Storico *de bello judaico* ha traſmeſſo a notizia de' poſteri, che mentre Veſpaſiano aſſediava Geroſolima, un ſoldato Romano avendo trovato nelle viſcere di un giudeo dell'oro trangugiato: furono in un momento da una legione Romana trucidati venti mila di quei diſgraziati prigionieri, ſupponendo di rinvenire oro nelle di loro viſcere, e per queſto orribile maſſacro, perchè ſi trattava di ſchiavi, niun male alla legione n'avvenne. Tanto era miſera la condizione di ſervo preſſo quelle genti!

(a) *Bod. de Rep. loc. cit.*

Dopochè dunque Daniele Einſio deſcrive il memorando caſo della condanna del marito di Turìa, e la di lei ardente fiamma per sì degno coniuge, al turbato animo de' Giudici rivolto, così li ſcongiura.

At vos, o proceres, jam pœnam mittite, & iras,
Sub vobis pereat ne pietatis amor.
Æneæ licuit medios geſtare per ignes
Intactum Grajis dulce parentis onus.
Eripuit tenebris proſcriptum caſta maritum
Thuria . . . . .
Poſt vitam ſuus eſt, & morte renaſcitur ipſa,
NASCENTI LEGEM dicere nemo ſolet:

Debbon dunque tacere i ſupplizj, le pene nel caſo, in cui ſiamo. Cataldo morì in man de' pirati. Le ſue ceneri ſi

ſon

ſon confuſe con quelle degl' infedeli, tra quali ſgraziatamente per otto anni viſſe, e dilacerato a brani a brani morì. Chi difendo, è un altro uomo tutto di pertinenza del Re Cattolico:

NASCENTI LEGEM DICERE NEMO SOLET.

§. II.

GL' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiliano (*a*) al dubbio propoſto da Apollodoro per l' ancilla di ſuo padre così reſcriſſero. *Sicut liberis captis ab hoſtibus, ac poſtliminio reverſis ſtatus priſtinus reſtituitur, ſic ſervi domino; unde ſi hæc cujus meminiſti, ancilla patris, NEC COMMERCIO REDEMPTA EST, reverſa dominum, vel ejus ſequitur ſucceſſorem, qui per captivitatem hanc amiſerat.*

I Ce-

(a) *Leg. X. C. lib. 8. tit. 51.*

I Cesari, Onorio, e Teodosio (*a*) ordinarono a Teodoreto Prefetto del pretorio comminando pena ancora a trasgressori, *Christianos proximorum locorum volumus sollicitudinem gerere, ut Romanos captivos, qui reversi fuerint, nemo teneat injuriis, aut damnis afficiat.*

Fra le lettere dell' incomparabile Pietro delle Vigne io ritrovo, che l' Impeтador Federico coloro, che venivano da provincie infedeli gli colmò di esenzioni, e grazie (1).

Se

(1) *Insuper eos etiam a servitute, & jurisdictione Regum, Ducum, & Principum, Comitum, & cæterorum magnatum, præsenti sancientes edicto, ut non nisi sacrosanctæ matris Ecclesiæ, ac Romano Imperio, quemadmodum alii liberi homines Imperii teneantur. Nullusque eos contra præsentis protectionis, defensionis, connessionis, confirmationis nostram paginam impetere, molestare, offendere, vel eorum quietem turbare præsumat: quod qui præsumserit, indignationem nostram & imperii, se noverit graviter incursurum. Lib. VI. cap. XXX.*

(a) L. 12. C. lib. 1. tit. VII.

Se dunque gl' Imperatori vollero, che la redenzione fosse di tanto peso, che toglieva il dominio del servo al primo padrone, ed in un modo solo ritornava in potere del primo, quando la redenzione non vi fosse.

Se il ritorno di coloro, che avevano sofferta la cattività, tanto privilegiarono. Se la saviezza di Federico ai sudditi dell' altrui dominj concedè tanti privilegi, affinchè nelle nostre regioni rimanessero salvi, e liberi; io potrei, qualunque fosse il polso di questi esempj, per ora dedurne, che Cataldo colla redenzione è rimasto in dominio del Re Cattolico per lo solo riguardo, *quia pietate ejus redemptus est*: e quando anche Cataldo avesse avuto un padrone, che per dritto de' Romani *habebat jus vitæ, & necis* per cui Pollione (1) *murenas in pi-*

(1) *Divus Augustus cum cænaret apud Vedium*

piscina dejecit servorum humano sanguine sanginatas, pure in vigore della rapportata legge resterebbe privo d' azione, *quia per captivitatem hunc amiserat* (1). Po-

dium Pollionem. Fregerat unus ex servis ejus crystallinum. Rapi eum Vedium jussit, nec vulgari quidem periturum morte: murænis objici jubebatur, quas ingens piscina continebat. Quis non hoc illum putaret luxuriæ caussa facere? sævitia erat. Evasit e manibus puer, & confugit ad Cæsaris pedes, nihil aliud periturus, quam ut aliter periret, nec esca fieret. Motus est novitate crudelitatis Cæsar, & illum quidem mitti, crystallina autem omnia coram se frangi jussit compleríque piscinam (a).

(1) Il fin qui detto che ha correlazione colla cattività, e condizione de' servi con precisione si trova scritto ne' sequenti autori.

Joan. Fridericus Juglerus de nudinatione servorum.
Hippolitus Bonacossa de servis.
Just. Hinnigius Bohemerus de jure, & statu . . .
Joan. Nicol. Hertius de hominibus propriis.
Joachim. Pothigeseri. de conditione, & statu servorum.

(a) *L. 8. C. lib. tit. 51.*

Potrei dedurne. Ch' il ritorno ne'paesi cattolici viene controdistinto al segno, che furono emanate leggi per renderli esenti di qualunque molestia, ed affanno. Ma via; che che nè risulti delle spiegate illazioni; veniamo più da vicino alla causa nostra.

Gl' Imperadori Valeriano, e Gallieno (*a*) stabilirono; *Frustra adhuc servum esse sui juris existimas, qui in metallum damnatus, pœna ejus postea liberatus est. Per hujusmodi enim indulgentiæ occasionem integrari dominium prius non placuit.*

Ma perchè il servo non ritornava dopo l' indulgenza ottenuta in dominio del suo Padrone?

Si sa, che i Principi colle grazie, e colle reali indulgenze non intendono pregiudicare il diritto del terzo. Questo rimane sempre illeso. Una, per quant'

C io

(a) *Senec. de Ira lib. III. cap. 40.*

io congetturo, potrebbe esser la risposta, e son d' avviso, che al caso mio molto garante si discopra.

Lo schiavo addivenendo servo della della pena, *ex delicto* si considera quasi morto, perchè quando serviva perpetuamente alla pena, niente lasciava al padrone, che l' aveva comperato.

L' indulgenza dunque avendoli tolta la pena, allora non poteva il padrone vantar ragione su 'l servo, giacchè a costui colla pena era stato tolto; onde fu', ch' acquistando la libertà *ex indulgentia*, con giustizia a quei Cesari *dominium prius integrari non placuit*.

Se si trattasse, che Cataldo in Regno si trovasse servendo alla pena, poi addivenisse schiavo, e quindi riscattato, allora sì, che in tali circostanze potrebbe la disputa dar qualche sostegno al regio fisco. A quella donna condannata *in opus salinarum*, *a latrunculis capta*, *&* *a Coc-*

cejo

cejo redempta, con ragione si prescrisse *soluto pretio redeat in causam suam*; ma ciò avveniva, perchè il fisco coll' esecuzione della condanna era addivenuto padrone. Non poteva Coccejo il centurione acquistare il pieno dominio, poichè prima di farne egli l'acquisto col riscatto; la redenta in forza della condanna eseguita stava servendo alla pena, per cui altro non potè riscuotere dal fisco, ch' il litro, o sia *pretium redemptionis*. Vieppiù, che quel redentore fu un Centurione suddito dell' Impero. La nostra redenzione porta scritto in fronte Carlo III. genitore del Re delle due Sicilie.

Se non cade dubbio dunque, che nel caso nostro la va tanto diversa, quanto quell' Egizziano, dall' Ebreo durante il castigo delle tenebre in Egitto (1).

 Se

(1) *Factæ sunt tenebre horribiles in universa* ter-

Se è rimarchevole, che il Fisco non aveva ancora ottenuta la condanna. Non dimorava Biase in prigione, per modo che il *redeat in causam suam*, varebbe lo stesso, che restituirlo nella libertà, in cui si trovava; quindi io conchiudo, che per sì fatte ragioni, e perchè la Redenzione del Re Cattolico nel carattere di padre (1) del nostro monar-

terra Ægypti tribus diebus. Ubicumque autem habitabant filii Israel lux erat. Exod. 10. 22. & 23.

(1) La grave circostanza di Padre nel Redentore: Di figlio: Di Re, nelli di cui dominj si tratta la causa del Redento, sono circostanze rimarchevoli. Io non debbo diffondermi su tale importanza. Mi diffido, perchè . . . . . *si præcepta singulis damus, incomprehensibile opus est. Alia enim dare debemus fœneranti, alia colenti agrum, alia negozianti, alia Regum amicitias sequenti, alia inferiores. Senec. Epist. XCIV.*

narca non va lontana del *per hujusmodi indulgentiam*, con cui gl' Imperatori la libertà concessero, perciò il fisco non può contro il Cataldo procedere innanzi.

Io non intendo analizzare quanto importa la redenzione, che ha ottenuta Cataldo dal Re Cattolico. Solamente rammento, che il nostro gloriosissimo Tito è figlio di Carlo Borbone, di quel savio, e giusto principe, che governò questi Regni: Regni, che se di felici nell' impero del genitore goderono, la stessa felicità per l' ereditarie virtù del figlio oh! quanto più riconoscono.

Fo riflettere solamente, che se il Re di Spagna si degnò redimere tre sudditi del nostro Sovrano, altro oggetto non determinò il generoso suo cuore, che la pietà: molto più perchè sapeva di secondare i desiderj del figlio, il quale infiammato di quel ardente fuoco, che lo fa distinguere tra tanti, che governa-

 no

no la terra, nelle tante opere di bene pubblico unisce il vivo impegno di redimere i suoi fedeli sudditi, che dimorano in schiavitù tra le potenze Barbaresche. Noi ci ricordiamo con giubilo oltre i tanti riscatti dal suo fervido amore l'anni precorsi praticati, quelli molti propoiti dal suo Supremo Ministro di guerra e marina, a cui per li suoi esimj talenti, imparziale cuore, e benefiche intenzioni per la nostra prosperità, la nazione conserva eterni obblighi. Questi furono eseguiti con massimo dispendio; fino a mandarsi il comandante Tomas in quegl' inospidi lidi: e così si restituirono il marito alla moglie, li figli al genitore, lo sposo, il fratello, la madre, l'amico, il parente, a' congiunti.

Il nome del Re Cattolico nel carattere di padre del nostro Re, e Signore non è obbietto da non ponderarsi colla massima circospezione, ed

av-

avvedutezza. Figuriamo, che questo Tribunale trovasse tanto reato in Cataldo, che potesse devenire all' ultimo supplicio.

Allora dovrà sentirsi, che la beneficenza non produce più utile a favor di cui si esercita, ma desolazione, e danno? Dovrà ammettersi, che il Re Cattolico non intese colla redenzione beneficarlo togliendolo dalle mani de' pirati, ma volle consegnarlo al carnefice, al capestro? *O præclarum*, esclamarebbe il Budeo *caritatis adversus captivos exemplum!*

Ah certamente che tanto ripugna alla clemenza indivisa compagna del Trono, e massimamente al benefico cuore del genitore di Ferdinando IV.; *Si beneficium Principis non debet trahi ad injuriam* (a), *Si debet esse mansurum, nec de eo nunquam suspicari licet* (b): *Si coscien-*

(a) *L. 8. de præt. stip.*
(b) *L. 4. C. de emp.*

tia, aut liberalitas Principis neque enim falli debet (a); Si beneficium Imperatoris, quod a divina ſcilicet Clementia proficiſcitur, quam pleniſſime interpretrari debemus (b).

In verità, che queſta ſola viva ragione dovrà rendere la libertà al Cataldo noſtro, sì per vanto del redentore, sì per trionfo del noſtro Re di lui amabiliſſimo figlio, a quali, al dir di Ruffino nel ſuo ſimbolo apoſtolico, non ſi dimandano i motivi, e le ragioni dell' indulgenza, poichè la libertà di un Re della terra non è ſoggetta all' eſame, ed alla cenſura. *Quis enim cauſas, aut rationem requirat, ubi indulgentia, principalis eſt? Et tamen cum terreni Regis liberalitas diſcuſſioni non ſit obnoxia: ab humana temeritate diſcutitur Divina largitio?*

Com-

(a) *L. penul. de coſtit. Princ.*

(b) *Ant. Fabro def.* 14. *tit.* 26.

Comprendo, che il fiſco potrà replicarmi, che ſe il redentore foſſe ſtato di avviſo, che Cataldo ſi trovava indiziato reo in queſto regno, non l' avrebbe riſcattato.

Ma queſta oppoſizione niente ſuffraga, sì perch' io trovo per diritto Romano riſoluto (a). *Si quis ſervum captum ab hoſtibus redemit, protinus eſt redimentis, quamvis ſciens alienum fuiſſe*, sì perchè il Re Cattolico ha creduto, che l' atto ſuo pietoſo della redenzione non poteſſe ricevere impedimento per sì picciolo rapporto (1). Opera così grande certamente non dovea rimanere imprigionata, e negletta.

Egli

(1) *Quandoque igitur Imperator per epiſtolam ſubſcriptionem ſtatuit, vel cognoſcens decrevit, vel de plano interlocutus eſt, vel edicto præcepit, legem eſſe coſtat. Ulpian. lib.* 1. *l.* 1. *de coſtit. Princ.*

(a) *Leg.* 12. *D. de capti. & poſtlim.* §. 7.

Egli ben ſapea, che miſtero di tanta dignità sveglia in noi la conſolante idea della comun ſalvezza. Egli ben ſapea, che uomini grandi, e profondi (*a*) comparando l' una, e l' altra redenzione aveano ſoſtenuto. *Emptos fuiſſe veteres a Chriſto mediatore, nemo negat: liberatos atque traditos fuiſſe eosdem redemptori nemo negat: Natura emptionis venditionis id infert, ut eo modo ante ſolutionem traditi emptique ſervi, & redempti perfecte cedant in dominium redemptoris, & a ſervitute priore liberarentur, quam ſi pretium fuiſſet exſolutum.*

E poi dato e non conceſſo, che poteſſe reſilirſi, in tal caſo Cataldo potrà riſpondere. Reſtituitemi *in priſtinum*. Reſtituitemi a' barbari, che certamente ſaran meno ſtolidi di quel feroce Piſone marito

(a) *Ulrico Ubero de jur. Civit. lib.* 1. *ſect.* 4. *cap.* 7.

to della celebrata Planoina, per cui Roma perdè il suo caro Germanico (1).

Di

(1) Gneo Calpurnio Pisone, per una trasmodante politica fu dato d' Augusto per successore al Console Terenzio Varrone Murena. Tra l' altri suoi figli a quali il Lirico indrizzò la sua rinomata *arte poetica* vi fu il primogenito. Di costui narra Seneca. Che due suoi soldati erano stati assenti con permesso. Uno di essi tornò solo. Lo stupido Pisone sul semplice sospetto, che avesse assassinato per istrada il compagno lo condannò a morte, nè vi fu caso d' ascoltarlo. Avvicinato al supplizio questo povero infelice, giunse il compagno. Il centurione credè sospendere l' esecuzione, e per salvare la vita d' un' uomo, e rinfrancare il suo Generale dalla nera taccia d' aver sentenziato un innocente, egli colli due soldati è tutto l' esercito con alte grida di gioja per caso sì fortunato si condusse al di lui padiglione, e quando sperava di ricevere dal suo Generale approvazione, Pisone vieppiù inferocito, ordinò, ch' all' istante, il Centurione, perchè aveva sospeso l' ordine, il soldato perchè condannato, il terzo sopragiunto perchè n' era stato la causa, tutti e trè si strozzassero, senza veruna misericordia.

Di quel Parrasio, che rapporta Seneca (1) a cui l' infelice schiavo esclamava nello strazio, REDDE ME PHILIPPO. Restituitemi tra gl' infedeli, se le leggi della Religione lo permettono. Restituitemi . . . perchè sebbene Iddio vietò nell' Esodo agli Ebrei di non conversare cogli Egizj; *Non inibis cum eis fœdus, nec habitent in terra tua, ne forte te faciant peccare in me*, tuttavolta rimarrò, dirà egli, nel fermo proposito di morire tra quelli, da vero cristiano Cat-

---

(1) *Parasius pictor Atheniensis cum Phillippus captivos olynthios venderet, emit unum ex his senem: perduxit Athenas, torsit, & ad exemplar pinxit Promethea. Olinthius . . . . longa miseriarum labe confectus, reductis introrsus oculis perit. Ille tabulam in templo Minervæ posuit . . . . . Ultima Olinthii depræcatio in tormentis hæc fuit. ATHENIENSIS REDDE ME PHILIPPO* (a).

(a) *Controv. XXXVI.*

Cattolico. Io non soffrirò, conchiuderà Cataldo, che quella libertà, ch' io ho racquistata per munificenza di un Monarca tanto grande, e pietoso, mi venga tolta. I Romani, m' avverte un uom sommo (*a*), a genitori il *jus vitæ*, *& necis* concessero contro de' figli, ma non quello della libertà. *Libertati a majoribus tantum impensum est, ut patribus, quibus jus vitæ in liberos necisque potestas olim erat permissum; libertatem eripere non licet*. La condizione della libertà, dicea, un rinomato giureconsulto deve passare per leggierissima, sebbene da se fosse asprissima: *Levissima libertatis conditio ea intelligenda est, quæ ad libertatem perducit, quam vis natura gravior, & durior sit* (*b*).

Disconviene dunque, a poveri schiavi dopo

(a) *Cic. pro domo sua*.
(b) L. 35. *D. de condit. & demostrat.*

dopo il riſcatto aggiungere afflizioni, richiamargli a caſtighi, a nuove pene. L' avvertì il dottiſſimo Covarruvia in coerenza ſimile. *Non enim reipublicæ Chriſtianæ convenit, præter ipsam captivitatis afflictionem damnum alium, aut detrimentum Chriſtianis apud Saracenos, vel Turcas captivos irrogari* (a).

§. III.

MA ſi replica. Non può la redenzione giovare a Cataldo, quando non ſi è ottenuta dal proprio Sovrano. Le pene, e le grazie ſorgono dal fonte vivo della legge, colla quale ogni Monarca governa i propri ſudditi. *Malum paſſionis, quod infligitur ob malum, actionis* appartiene al di lui impero, il quale *im-*

pu-

(a) *Tom. II. §. ad pec.*

punitum omnino neminem ullo modo relinqui oportet sceleratum.

Per rispondere a questa obbiezione del Regio Fisco, fa opera, che io n' appelli alla saviezza de' Giudici di questa causa, ed alle massime, che in tali congiunture s' offrono dalli scrittori di pubblico diritto, tra quali scelgo il celebrato Ulrico Ubero.

Egli nello esame delle teorie (*a*) *DE HIS QUÆ EXTERI SIBI INVICEM DEBENT*, così ragiona.

Merito refertur observantia legum aliarum civitatum in aliis Imperiis; ad quam, etsi non teneantur ex pacto, vel necessitate subordinationis, tamen promiscui usus ratio inter gentes mutuam hanc in partem flagitant indulgentiam. Si enim gens una leges alterius nullo modo agnoscere, vimque illis debitam tribuere vellet, infiniti actus & con-

---

(a) *Sect. IV. lib.* III. *cap.* I.

contractus omni die in irritum cederent, neque commercia mari, terraque consistere possent.

Va dicendo, che siccome da Romani Giureconsulti tali teorie non si possono ottenere, perchè *nusquam de conflicto diversarum legum, vel statutorum agunt*, così è giusto tali contese *ex ratione juris gentium esse decidendas, quia diversi populi jure civili non utuntur*; e quindi dopo tali nozioni passa a stabilire per terzo canone di ragion publica. *Summæ potestates cujusque reipublicæ indulgent sibi mutuo, ut jura legesque in aliorum territorio effectum habeant*, e finalmente compruova, e conferma; *Potestates diversorum Imperiorum jurisdictionem aliorum etiam in suo territorio agnoscere, atque tueri debere.*

Or ciò premesso per quanto tocca al mio assunto, io così ragiono.

Se la redenzione è un titolo di acquisto

sto tra tutte le nazioni. Se colla redenzione non dico un Sovrano, ma un privato acquista il dominio della persona (1). Se non può alterarsi questa legge consuetudinaria sì generale, e giovevole all'umanità *& potestates cujusque reipublicæ indulgent sibi mutuo* . . . .

D io

(1) *Quamdiu redemptus pretium non solvit, tamdiu redemptor potest eum retinere jure quasi pignoris* (a).

I soli Romani sul nascere della repubblica, c'assicura Livio (b), *nunquam captivos suos redimebant, etiamsi ab hoste offerrentur, ut ad fortitudinem inflammarent homines, eosque adsuefacerent, uti mori mallent, quam capi*, ma poi avendo ravvisato, scrive il Grozio, *quia non semper culpa captivorum intercedit, quandoquidem viri fortissimi capi possunt, & homines ab hoste non occisi, se ipsos occidant, quæ desperatio & assurda, nec reipublicæ utile est*, quindi la redenzione come tutte l'altre genti usitarono.

(a) *Joh. Jac. Schultig. lib. XIX.*
(b) *Lib. XXII.*

io a ragion veduta posso sostenere, che lo schiavo redento non dee subire pena alcuna per effetto di questa lege, che da tutte le nazioni cattoliche si venera, e con tanta commiserazione si esercita in sollievo di tanti meschini, e negletti, che in man di quei fieri Cannibali per di loro sventura pervengono (1).

Sè

(1) Il tanto rinomato nella republica letteraria Conte Marsigli nel dì 2. Luglio 1683. giorno della visitazione della Vergine sul *Rab*, dopo una azione assai viva cadde ferito, e quasi moribondo in man de Tartari. Egli à fatto una circostanziata relazione della sua penosa cattività e tra l' altro trascrive Fontanelle nel di costui elogio. *Egli vide, che l' arte non era necessaria per renderla compassionevole. La sciabla sempre elevata sulla sua testa, la morte sempre presente a suoi occhi, i trattamenti, più che barbari, ch' erano una morte d' ogni momento, faranno fremere gli più spietati uomini del mondo, e s' avrà pena, a concepire come la sua giovanezza, in buona costituzione, il coraggio, e la rassegnazione la più cristiana, han potuto resistere a tanto orribile stato.*

Se in Ispagna dunque, in Germania, in Francia, in Napoli, ed in tutto l' orbe Cattolico si osserva; come mai questa religiosa costumanza tra le genti sì grande e santa (1), questa legge salutare e propizia, che forma oggetti sì sublimi, tra' quali si annovera, *ut miles pugnet, & vitam suam exponat lætus & impavidus pro republica* (a), questa legge, io dico, può mai dal nostro fisco preferirsi al segno di poter distruggere un' atto sì grande e benefico.

Interessa, è vero, il governo, che si puniscano i delitti commessi nel proprio territorio. Non ignoro, che la morte d' un

(1) *Denique jus gentium consuetudinarium appellatur quod longo usu inter gentes introductum & instar juris observatum* (a).

(a) *Volf. de jur. nat. diss. Selec. X. §. VIII.*
(a) *Octes, supra cit.*

un reo è resa lecita, perchè la legge, che lo punisce è stata fatta in suo favore: ella in tutt' i momenti li à conservata la vita: Ha goduto egli di quest' istessa legge, che lo condanna (1). Ma vi son casi, però che questa lege l'esenta. *Vogliono le leggi politiche*, scrive il Monte-

(1) Sostiene Tertulliano, che quantunque la punizione delle colpe sia un bene, e che questa verità non possa esser negata, che dai soli colpevoli; tuttavia un innocente non può rallegrarsi della pena d'un reo, ma al contrario egli dee piuttosto rammaricarsi, che un uomo somigliante a lui sia divenuto sì scelerato, che meriti di passare per li supplizj e per li tormenti publici.

Bonum est cum puniuntur nocentes. Quis hoc nisi nocens, negabit? Et tamen innocens de supplicio alterius lætari non potest, cum magis competat innocenti dolere, quod homo par ejus tam nocens factus est, ut tam crudeliter impendatur (a).

(a) *De Spectacul. C. XIX.*

teschiù, *ch' ogn' uomo ſia ſottopoſto ai tribunali criminali, e civili del paeſe, in cui ſi trova, e all' eſame del Sovrano.*

All' incontro ha voluto il dritto delle genti, che gli Ambaſciatori ſi ſpediſſero da Principi; e la ragione tratta dalla natura della coſa non permiſe, che queſti dipendeſſero dal Sovrano, nella cui Corte ſono ſpediti, nè da ſuoi tribunali.

Se la redenzione foſſe ſolo in vigore negli altri regni in fuori del noſtro, pure i precetti additati ſalvano il noſtro Biaſe. *Promiſcui uſus ratio*, ſoſtiene l' Ubero, *inter gentes mutuam in hanc partem flagitant indulgentiam . . . Finis eſt captivi*, inſegna l' Octeſtero, nella teſtè deſignata diſſertazione, *in libertatem reſtitutio, atque e cuſtodia, vinculisque dimiſſio.* Senza queſto ſacro inſtituto niuno s' indurrebbe a redimere.

Per lo più, ci narra l' incomparabile Erzio, *quidam humanitatis officium ſupra*

 com-

commendatum, & quidam commiseratione, aut pietate ducti redimunt. Philippus Secundus Ispaniæ Rex triginta millia ducatorum ad redimendos captivos Christianos, qui apud Turcas in vinculis sunt, legavit (a).

E se la Spagna ha i suoi Filippi, noi vantiamo Ferdinando IV. Il Trajano de' giorni nostri, il quale non contento delle contribuzioni, che somministrano i suoi sudditi, per cui v' è eretto un monte in questa Metropoli, che dalla Redenzione de' cattivi s' appella, gli anni scorsi la sua pietà lo determinò ad erogare tante profuse largizioni in sollievo de' suoi vassalli, che rimontarono, come sopra menzionammo, a somme ingenti.

Io non niego, che il prelodato scrittore nell' additata sezione insegna, che un omicida profugo della sua patria, se da

(a) *In dissertat. de lytro.*

da ſtraniera poteſtà rimane aſſoluto, reſtituitoſi poi nel patrio albergo, il ſuo Sovrano può liberamente punirlo ſenz' attendere l' aſſoluzione già fatta per la ragione, che ſolamente queſt' ultimo *habet illi cauſam recuſandi, quia pertinet exemplum ad suam jurisdictionem eludendam . . . & Imperii ſpecies erat in non subjectos*.

Ma queſta non è l' indole della cauſa noſtra.

Non è, che nei dominj Spagnoli s' è trattata la cauſa di Cataldo, e da quei Magiſtrati è rimaſto aſſoluto; ma ſi trattata, che l' ha deciſa la legge della redenzione, che ſi eſpande *in ſubjectos, & non subjectos*: legge, che la ſocietà *comunis ſalutis cauſa inter gentes inſtituit*: che l' ha ſanzionata l' univerſale conſenſo delle genti, *quæ vocatur*, ſcrive l' Illuſtre Volfio

 nel

nel riferito luogo, *civitas maxima, cujus membra, seu veluti cives sunt singulæ gentes. Atque hinc nascitur jus quoddam universis competens in singulas, quod imperium universale, sive gentium appellari potest, nimirum determinandi actiones singulorum salutis comunis obtinendæ causa, & cogendi singulas, ut obligationi suæ satisfaciant.*

§. IV.

Si oppone. Ma Cataldo non fu mandato in Napoli dal Re Cattolico. La nave spagnola lo depositò in Malta. Fece male a ritornare nella sua patria, in cui non poteva rinvenire sicurezza per l' eccesso commesso. Egli non ignorava, seguita ad opporre il fisco, che *juris vinculo* trovavasi obbligato *alicujus rei solvendæ secundum suæ civitatis jura.*

Se

Se noi torniamo a riflettere il tenor della carta solenne del nostro Console di Malta, che forma il cardine della eccezione nostra, si ravvisarà, che fu volontà del Re Cattolico di trasportarsi Cataldo in Ispagna, ma il comandante della squadra spagnola Ariztizabal di suo talento lo depositò in Malta. Di suo capriccio lo consegnò al nostro Console per conto della Real Corte di Napoli.

L'aver trasgredito il mandato del suo padrone concede a noi una seconda eccezione, ed è appunto quella, che Cataldo trovandosi in questo Regno contra la volontà di colui, che ne poteva disporre, è giusto che si rimetta in Ispagna. Della roba d'altri non si può disporre senza l'approvazione del proprietario.

E quindi nell'emergenza nostra è considerabile quel tanto stabilisce il Baron Puffendorf, il Boclero, ed il Grozio rap-

por-

portati dal dottissimo Filippo Reinardo Vitriario nella sua dotta opera *Magnum Grotius, in Vitriario parvus* (a). Costoro nel risolvere sul quesito.

AN MANDATUM IMPLERI POTEST, NON PER IDEM, QUOD MANDATOR PRÆSCRIPSIT, SED PER ALIUD ÆQUE UTILE, AUT UTILIUS; fanno la seguente sensata distinzione.

Distinguendum inter mandatum imperantis, seu quod per imperium superioris injungitur, & mandatum commitentis. In hoc aliquando mandatum potest impleri per æquipollens, seu utilius, vel commodius, tunc enim non verba, sed mentem respiciemus. All' opposito poi trattandosi del mandato del sommo imperante, così questi padri del dritto stabiliscono. *In illo regulariter non*

(a) *Lib.* 2. *C.* XVII. §. XXV.

non potest, quia superior non censetur, nisi meram executionem injunxisse, nam alias dissolveretur officium Imperantis, si quis ad id quod faceret, jussus est, non responderet debito obsequio, & consilio non desiderato, & sæpe respublica in casum daretur, si proprio ***AUSU MINISTER PARTES IMPERANTIS PROPRIAS VINDICARE VELIT.***

Ricordiamoci, che il certificato del nostro Consolo, afferma, che i tre sudditi del Re nostro Signore, che aveano ottenuta la libertà dal Gran Signore in ossequio di S. M. Cattolica, dovean esser condott' in Ispagna, ma perchè *si trovavano più a portata per avviarsi alla di loro patria*, perciò il Brigadiere Ariztizabal l'avea lasciat' in Malta.

Dimonstrandoci or dunque tanto questa solenne carta, ch' il fisco non può impugnare, cioè ch' il mandato del sommo imperante era circoscritto a doversi

traf-

trasportare in Ispagna Cataldo , e non lasciars' in Malta, come di suo capriccio operò l' incombenzato Comandante , quindi avviene, che non potendo *PROPIO AUSU Minister partes Imperantis proprias vindicare*, perciò la publica vendetta niun diritto ha acquistato sopra quest' uomo, su di cui si forma la controversia, e conseguentemente in lesione di questi canoni consecrati da tutte le genti, non può per niun modo proseguire il suo criminale giudizio. Ne quì vi è risposta. Questo solo sentimento decide la causa.

Acquista maggior forza questa nostra impresa , se ci rivolgiamo all' interpretrazione della volontà del Re Cattolico. Sicuramente , sarebbe un assurdo manifesto la volontà di quel Principe interpretrarsi , che dopo aver salvato un uomo dalla schiavitù , l' avesse serbato a castigo maggiore ; quant' è quello d' assoggettarlo alla servitù della pena .

Tra

Tra le regole di diritto, che ci offrono in esame gli scrittori di pubblica ragione, vi è quella.

QUOT MODIS POTEST DIJUDICARI UTRUM CASUS, QUI POSTEA EMERGIT, PUGNAT CUM VOLUNTATE NEC NE.

Io voglio ammettere, che il Redentore niente sapea della pretenzione del nostro fisco contra di Biase, nè voglio prestar credenza, che Cataldo avendola confidata al comandante, questi l' assicurò, nel nome del suo Sovrano, che sarebbe stato invulnerabile: eppure con tutto ciò il fisco non ha come sostenersi nell' impresa, perchè la volontà dubbia per la scienza del delitto di Cataldo, che *de novo emersit*, in tal guisa gli uomini saggi (*a*) la risolvono. *Repugnantia casus emer-*

(a) *Boclero*, *Ziglero*, *Barbeyrac*, *Grozio dice*

emergentis cum voluntate poteſt dijudicari duplici modo: nam aut voluntas colligitur ex naturali ratione, aut ex alio ſigno. Ex naturali ratione ſubſidio æquiprudentiæ in intellectu, & æquitatis in voluntate, quæ æquitas eſt correctio ejus, in quo lex deficit ob univerſalitatem, ſeu eſt æque & commoda legis interpretatio, qua ex naturali ratione oſtenditur caſum quemdam peculiarem ſub lege univerſali non comprehendi, & ipſum legislatorem excepturum eum fuiſſe, ſi tempore latæ legis caſum ipsum prævidiſſet.

Non v'ha dubbio dunque, che dovendosi interpretare la mente del Re Cattolico *ſubſidio æquiprudentiæ in intellectu*, *& æquitatis in voluntate*: dovendosi interpretare coll'equità, *quæ eſt correctio ejus*,

cto cap. 16. §. 26. Frantzh. in dig. LL. §. 78., & ſeqq. Joa. Teſmari, & Ulrici Obrechti. Burcadi Mencſij Struv. Vitriario lib. 2. cap. XVI.

ejus, in quo lex deficit; equiprudenza non sarà mai quella, dopo il riscatto, carcerarlo: equità non sarà quella di esporlo al pericolo d' un giudizio capitale: Persuadiamoci. Se mai la pietà del Re Cattolico tanti rigori a danno del suo redento s' avesse per ombra immaginati: tante rigide escogitazioni nel fisco avesse supposte; *Si tempore redemptionis casum illum prævidisset, NON FUISSET EUM REDEMPTURUS*.

E quì fa d' uopo dilequare due subalterne opposizioni, che offerir si possono. La prima è. La redenzione fù operativa solamente a liberare lo schiavo dalla piratica tirannide, ma non dee estendersi ad assolverlo dalla pena del delitto.

La seconda. Se il servo col postliminio acquista i suoi dritti fino a poter succedere in qualità di erede, è giusto per serbarsi l' eguaglianza, che soddisfi i de-

debiti, tra' quali v' è la pena dovuta allo Stato per lo suo delitto.

Noi preghiamo la sofferenza di chi siegue il corso de' nostri raziocinj a non stancarsi, se siamo obligati a ripeterli.

Biase Cataldo fu riscattato dall' immortale ricordanza di Carlo III. Colla redenzione passò nel dominio di quel glorioso Monarca, ed una delle leggi del suo riscatto fù quella di esser condotto in Ispagna. Se dunque il Comandante spagnolo lo abbondonò sulle coste di Malta, lo stesso trasgredì il comando del Rè suo Signore, e la mancanza di quel Ministro non ha diminuiti i dritti, ed il dominio del Re Cattolico. Alle istanze del Regio Fisco Biase Cataldo risponde, *Cæsaris sum*, io sono del Re Cattolico.

. . . . *non son qual fui*,
Nè Roma ha dritto alcun su i servi altrui

Difatti figuriamo, che Cataldo fosse

ve-

venuto in Napoli soggetto al dominio di un privato straniero, col privilegio del *Commeato*, certamente, che il Regio Fisco non ce lo avrebbe tolto, nè lo avrebbe fatto condurre nella prigione.

E si permetterà, che ciò avvenga, quando su i ferri infranti di Biase si vede impressa la sacrosanta immagine dell' Augusto Genitore del nostro clementissimo Sovrano, e l' espressa legge, che sia condotto in Ispagna? Questa legge appunto trasgredita per equivoco, e per mancanza del Ministro incombenzato non è convenienza, che debba rimanere inoperosa nei fortunati Regni del figlio.

Nè si potrà presumere mai, che il Monarca delle Spagne liberò Cataldo, acciò fosse soggetto al supplicio. I canoni di dritto publico da noi rapportati distruggono l' ingrata presunzione, e la pietà compagna indivisibile delle altre virtù di

quell' invitto Sovrano aspettò dal suo redento voci di benedizioni, e non gemiti di sciagure, e d' amarezze.

Molto meno applicabile si rende alla quistione, di cui si tratta, la teoria del dritto del postliminio. Questo potrebbe aver luogo, se Cataldo fosse fuggito dalle catene, se fosse stato rimandato per inusitata clemenza de' barbari, se si fosse da se medesimo riscattato. Ma avendo Cataldo consequita la redenzione (*a*) dalla religiosa cura del Re Cattolico, non è ritornato nel primiero stato colla finzione del postliminio, ma è rimasto soggetto al dominio di quel Regnante, che lo ha redento.

Cataldo potrebbe riputarsi indegno della grazia, se fosse stato un *Transfuga*, un

(a) *Ulr. Hub. loc. ubi sup.*

un disertore. Ma l'atto della redenzione del Re Cattolico lo libera da questo obbrobrio; da che i Principi dell' Europa non versano i loro beneficj su quella odiosa classe di persone, anzi specificatamente l' escludono.

Degno è altresì di seriamente riflettersi, che sebbene tutto ciocchè disgraziatamente perviene nelle mani de' predoni, non si considera uscito dal dominio del vero padrone, il quale ha dritto di ripeterlo da qualunque persona ne ha fatto un' inleggittimo acquisto (*a*), pure questa regola non procede nelle rapine praticate dalle potenze barbaresce. Così riferisce il Gronovio, e specialmente il Grozio essersi deciso dal senato di Parigi (*b*),

E 2 e l'in-

(a) *L. 24. ff. de jure post.*
(b) *Lib. 3. de Jure belli, & pacis c. 9. sub fine.*

e l' insigne Ulrico Ubero ne assegna una potentissima ragione, che merita di essere rapportata. *Ita sine dubbio servatur, ut res ab Algeriensibus, Tunetanis, Zaleacinsibus, Tripolitanis, aliisque barbaris captæ, atque dein ab aliis populis fœderatis, amicisve receptæ, pristinis dominis non restituantur: Qui tametsi latrones sint, nihilominus civitates sunt; quarum jus prædatorio instituto amittitur, quod olim apud Græcos, teste Thucidide, & Germanos, Tacito, latrocinium quasi jure, saltem externo, exercitum fuisse constat* (a). Si sereni dunque il suo animo il nostro regio fisco. Biase colla schiavitù passò nel plenario dominio de' barbari, e questo colla redenzione si trasfuse nel Re Cattolico, a cui Cataldo appartiene. Se un privato conseguisce questo dritto, e deve godere delle opere del redento, secondo

do

(a) *Prælect. lib. 49. tit. 15. n. 5.*

do che insegnano gli scrittori di ragion publica, (1) con più valido argomento ne appartiene l'esercizio al Padre di Ferdinando IV.

Ne giova, ch' il fisco esibisca pagarne il prezzo; poichè non troverà niuno, che acconsenti, quando si tratta di riceversi *pretium libertatis*; *pretium sanguinis*. *Æstimatio captivi incerta est*. *Pretium non ex divitiis, sed ex statu examinari solet* (*a*).

La clemenza, ci addita il Monteschiù,

 e la

(1) *Quaeritur, si tertius captivum redimat, an jus in captivum consequatur? Idque adfirmatur, si redemptus ipse non habeat, quo restituat pretium pro se solutum. Nam qui non habet in aere, merito operas debet, quibus pretium quocumque modo repensetur.* (*b*)

(a) *Joan. Georg. Hulpis Collegium Grotianum, Hein. praelec. in Ugo Grot. lib. 3. c. 24. §. 27.*

(b) *Gerardus Van de Mulen. Hein. lib. III. c. 21. de fide manente bello.*

è la qualità distintiva de' Monarchi. La redenzione è oggetto di contento, e non di lutto. E' proprio della benificenza de' Sovrani l'esercitarla, è degno della pietà de' sudditi il sequirne l'esempio. Coi supplicj s'intiepidisce l'ardore, che deve accompagnare un' opera così degna. Ciascuno tremerà in se stesso, che il danno non sia il prodotto della beneficenza. Questo timore si deve discacciare colle provvidenze del Trono, colla giustizia de' Magistrati, *Ne*, per servirci dell' espressione d' una legge fatta in occasione molto meno favorabile, *ne revocentur similes civium in patriam liberalitates* (a). Ma torniamo al soggiorno di Cataldo in Malta.

CO-

(a) *L. 2. ff. de oper. publ.*

COme! il ſoggiorno di Cataldo in Malta non era lo ſteſſo per lo fiſco, che in Napoli? ſemprecchè il noſtro governo non aveſſe via di prender i rei de' ſuoi dominj in Malta, l'argomento contrario potrebbe in parte reggere. Da Roma, da altri Regni a noi finitimi tuttogiorno vengono i rei nelle noſtre forze traſportati, e quindi condannati. Con Malta al noſtro fiſco oh? quanto gli ſono più ſpediti i ſentieri per catturarli? Ricordiamoci dello ſtrumento Imperiale di Carlo V. colla data di Caſtelfranco del di 24. Marzo 1530. (*a*), e poi decidiamo, ſe Cataldo potea rimaner ſicuro in quell' Iſola, in cui lo depoſitò il Comandante Ibbero, nel caſo al Governo premeva di lui aſſicurarſi.

(a) *Raynald. Ann. Eccl. Muratori ann. d'Ital. Parino Teat. de Vic. Lunig. C. dipl.*

Il ſolo nome dunque del Re Cattolico lo poteva rendere immune in quell' Iſola.

Lo ſteſſo nome lo credea Cataldo oh? quanto più valevole ne' dominj del figlio.

Il vederſi Cataldo dal noſtro Conſole accolto ed aſſiſtito per farlo ripatriare, ſebbene foſſe egli ſtato ſaggio quanto quel Barbario Filippo, che per li ſuoi eſimj talenti, tuttochè ſervo rammenta Ulpiano ottenne la pretura, pur nondimeno non ſi avrebbe mai immaginato, che col nome di sì gran Monarca impreſſo nella ſua redenzione ſarebbe capitato male per le ragioni, che ora aſſume il Regio fiſco: molto meno poteva egli definire, ſe la redenzione lo rendeva ſi, o nò libero, per lo di cui eſame ora ſoffre il travaglio tutt' intero

que-

questo supremo Tribunale della Regia Camera (1).

Anzi è degno da notarsi nel proposito, in cui siamo. Che se il redentore avesse riscattato Cataldo con patto di condurlo in Regno per esporlo al dubbio evento della pena, questo patto poi addivenendo lesivo al segno di sensiblimente nuocerli, non dovea all'osservanza obbligarlo. *Quædam*, sostiene il Grozio, il Baron di Puffendorf, il Coccei, il Mascovio, il Vitriario (a); *Quædam enim omnibus hominibus intolerabilia videntur exempli gratia, Fames. Si ergo lex de certis pa-*

---

(1) S' avverti, che il Console, dice, *sono stati a me consegnati, e da me accolti, ed assistiti fino a farli ripatriare per ordine, e conto della Real Corte di Napoli*. Dunque Cataldo di necessità dovea in Napoli condursi.

(a) *Lib.* II. *cap. XVI.* §.

panibus, vel cibis non comedendis in casu extremæ necessitatis, non obligabit: sive comparando personam, & rem, de qua igitur cum fine actus, & tunc huic personæ hoc grave videtur, & incommodum. Sic qui rem ad dies aliquos commodavit, intra eos dies repetere eam poterit, si ipse valde egeat, quia actus tam beneficii ea est natura, ut non credendus sit quisque AD MAGNUM SUUM INCOMMODUM SESE VOLUISSE OBLIGARE . . . . . *Non tenebitur quidem dimissus reddere se custodiæ, neque enim si id conventum fuit.*

Senza meno, che dovendosi infligere pena a Cataldo . . . *hoc grave videtur, & incommodum*. Dopo aver sofferta la schiavitù per otto anni, gli sembrerà certamente *magnum incommodum* qualunque punizione li commini 'l regio fisco. Noi non sappiamo, se a Cataldo prima di lasciare la cattività, li si fosse fatto il progget-

getto di consignarlo alla pena, che avrebbe rispoſto? Si vide ſenza volontà traſportato ſulla nave Spagnola, dove inteſe la ſua redenzione procurata dal Monarca delle Spagne, e credè, che atto sì benefico *ea erat natura, ut non concedendus ſit quiſquam ad magnum ſuum incommodum*. Che queſto decreto l'aveva riſtabilito nella libertà publica. Che li Dei della terra avevano purificata la ſua colpa. Che . . . *quod Deus purificavit tu comune ne dixeris* (a).

Non è ſtata picciola pena l'ignominia, ed il tormento del carcere. Demoſtene eſſendoſi ſalvato dalla prigione (*b*) ſcriveva alli Atenieſi, che la ſua fuga non proveniva dal diſprezzo della republica, nè da rimproveri della coſcienza, ma, che

(a) *Act.* 10.
(b) *Ep.* 2.

che non aveva potuto risolversi a soffrire l' ignominia della prigione.

S. Giovancrisostomo, questo gran personaggio, la di cui virtù illustrava tutta la terra, temendo le calunnie de' suoi nemici fece lo stesso (a).

Deve dunque richiamare la storia luttuosa del nostro Cataldo tutta la sensibilità de' suoi Giudici, tutta la commiserazione del Trono.

SOno ormai tre lustri (1), che si rivolge in un vortice de' più umilianti in-

(1) *Illud decreti Atheniensium, celeberrimè exemplum relatum a Cicerone. Oblivionis præteritarum rerum, decreto Patrum comprobatum est* (b). Dopo la serie di quindici anni merita Cataldo di godere della legge dell' oblivione!

(a) *In Jur. Grec. Rom. l. 8. p.* 555.
(b) *Vellejus l. 2. Sen. Cont.* 3.

insulti, ed angustie. Fino a' tempi d' Augusto le leggi romane non aveano assegnato, ch' il solo bando per li più gravi delitti. Il solo Parricidio portava la pena capitale. Quel protettor delle lettere M. Varrone Murena per soffrire in parte il gran tormento, che li recò la fuga fu accompagnato da Ateneo di Seleucia filosofo peripatetico.

Non è debole pena quella, se mai reggesse il delitto, di andare ramingo sotto il gravoso peso di sua colpa. *Multos*, dicea, quel valente uomo (a), *fortuna liberat pœna, metu neminem. Quare? quia infixa nobis ejus rei adversatio est, quam natura damnavit. Ideo nunquam fides latendi, sit etiam latentibus, quia coarguit illos coscientia, & ipsos sibi ostendit. Proprium autem est nocentium trepidare.*

Scri-

(a) *Senec. epi. XVII.*

Scriveva Tiberio al Senato. *Quid ſcribam vobis, Patres Conſcripti, aut quomodo ſcribam, aut quid omnino non ſcribam hoc tempore, Dij me, Deæque pejus perdant, QUAM QUOTIDIE PERIRE, SENTIO SI SCIO* (a).

Le criminoſe azioni, fa ſaperci un ſcrittore autorevoliſſimo, ſono ſempre accompagnate da loro naturali effetti. Ogn' uno sa quelche ſi trova ſcritto nelle ſacre carte in tal propoſito. V' era un' antica tradizione ſparſa tra molte genti, che Nemeſi divinità vendicatrice, e giuſta aveva cura di punire i delitti, che l' uomo laſciava inpuniti per negligenza, o impotenza.

Nell' iſtoria di Giona, ſcrive il Puffendorf, come in quella dell' Apoſtolo S. Paolo, n' abbiamo un' eſempio, poichè niuno rapporto naturale, v' era tra il delitto

(a) *Annali lib. VI.*

litto di Giona, e la tempesta, che si levò sopra il mare, tra l' uccisione, di cui l' Apostolo credeasi colpevole, e la morsicatura di quella vipera. *Antiquissime, & latissime diffusa plerasque apud gentes traditio de Nemesi Divina. Quo facit Jonæ VII. actr. 28. v. 4., ubi nulla sane naturalis erat consecutio inter delictum a Jona patratum, & procellam in mari exortam, & inter homicidium & morsum aspidis* (1) Siccome ora diciam noi *nulla sane naturalis erat consecutio inter delictum*

(1) *Lib.* II. *cap.* III. *de lege* §. *XXI. Quo nomine vindicta veniebat, qua Deus impios persequi. Credebatur enim, hæc Dea ulcisci crimina, quæ ab hominibus, negligentia eorumdem, aut impotentia relicta essent impunita. Pulcherima ejus descriptio videatur apud Ammianum Marcellinum* (a).

(a) *Lib.* 14. *c.* 2. *Grot. de veritate Rel. crist. lib.* 1. §. 19. 20.

ctum a Cataldo patratum , e il vascello maltese predato nel conflitto , per cui andò in man de' barbari . Colla schiavitù pagò la pena del suo delitto, se mai lo commise.

Oh quante volte, allorchè cattivo per otto anni interi dimorò Cataldo tra quei inumani Corsari, desiderò la morte (1). Cer-

---

(1) Un gran personaggio , ch' adoriamo per la sua santità, ed ammiriamo per la sua saviezza, ci descrive in un modo maraviglioso quali interni rimorsi la colpa lascia nello spirito , e quanto sia questo supplizio più terribile di qualunque altra pena.

Inter omnes tribulationes humanæ animæ nulla est major tribulatio, quam conscientia delictorum Nam si ibi vulnus non sit , sanumque sit intus hominis quod conscientia vocatur, ubicumque alibi passus fuerit tribulationes, illuc confugiet, & ibi inveniet Deum. Si autem ibi requies non est , propter abundantiam iniquitatis , quoniam & ibi Deus non est, quid facturus est homo? Quo confugiet , cum cæ-

Certamente, che si trovò nel vero caso di coloro, che la legge Giulia menziona.

F

cœperit pati tribulationes? Fugiet ab agro ad Civitatem, a publico ad domum, a domo in cubiculum, & sequitur tribulatio. A cubiculo jam quo fugiat non habet, nisi interius ad cubile suum. Porro si ibi tumultus est, si fumus iniquitatis, si flamma sceleris, non illum potest confugere: Pellitur enim inde, & cum inde pellitur, a seipso pellitur. Et ecce hostem suum invenit quo confugerat seipsum, quo fugiturus est? Quocumque fugerit se talem trahit post se. Sed a seipso sunt tribulationes quæ inveniunt hominem nimis, acerbiores enim non sunt acerbiores non sunt interiores (a).

Il Baron di Puffendorf nello stesso modo descrive la condizione luttuosa di colui, che trasgredisce la legge. *Contra, & violatione ejusdem legis per naturalem connexionem oritur inquietudo conscientiæ, perturbatio, & corruptio enim, destructio corporis, ac infinitamala, quæ ab irritata violentia aliorum hominum, & a subtractione auxilii eorumdem pervenire possunt* (b).

(a) *August. in Psal.* 45.

(b) *Lib.* 2. *cap.* 3. *de leg.* §. 21. *tom.* 1. *pag.* 217.

na, *Sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit & mors solatium, & vita supplicium* (a).

Di coloro, che eran condannati *in insulam*, scriveva Tacito, *quo longius sontem vitam traxisset, eo privatim miserior*. La cattività oh quanto è dura, crudele, ed afflittiva per un cristiano, che rimane nella fede Cattolica, per lo di cui abbandono quei barbar' inumani carnefici cruciano, chi in quella rimane saldo.

Zenobia gravida di molti mesi, non men coragiosa donna, che amante giunta alle sponde dell' *Arasse* e non potendo varcarlo così scongiurava, scrive Tacito (b) il suo dolce e caro Radamiro. *Orare ut morte honesta CONTUMELIIS CAPTIVITATIS EXIMERETUR. Ille primo amplecti allevare, adhortari,* modo

(a) *Leg. XI. §. ultimo ad l. Jul.*
(b) *Ann. lib.XII.*

modo virtutem admirans, modo timore æger, ne quis relictam potiteretur, postremo violentia amoris, & facinorum non rudis, adstringit acinacem, vulneratamque ad ripam Araxis trahit, flumini trahit, ne corpus etiam auferetur.

Vi son eccessi, scrive l' insigne, e grave Tertulliano *quæ erunt remissibilia. Omne delictum aut venia expungit, aut pœna: VENIA EX CASTIGATIONE, pœna ex damnatione* (a).

Qual pena dunque si vuole infliggere a questo oggetto di lagrime dopo quindici anni d' amaritudini, tormenti, e castighi. *Quis enim excelso animo ac forti mortem oppetere non malit, quam turpiter servire* (b).

La storia, ripeto, del nostro Cataldo non dee rimaner vinta dal riguardo del-

F 2 la

(a) *Cap. 11. de pudicit.*
(b) *Bod. de Rep. p. 32.*

la pena, che si esercita per l'altrui esempio. Quello della redenzione, che nasce dalla religione, ha più sublimi rapporti. Imprime nel nostro animo più profondi solchi. Da principio in vigore della Romana legge (*a*) un marito, che riconduceva in casa la moglie condannata per adulterio veniva punito come complice del di lei libertaggio. Giustiniano all' incontro considerando con occhio di religione il costituito del matrimonio, prescrisse, che fra due anni potrebbe andare a prendersela dal monistero. Quando una femina, il cui marito era alla guerra, più non ne sentiva parlare, poteva ne' primi tempi passare alle nozze, perchè era nella sua mano la facoltà di far divorzio: all' incontro la legge di Costantino (*b*) volle, che aspettasse quattro anni,

(a) *Nov.* 154. *cap. X. tit.* 170.

(b) *Leg.* 7. *cod. de repud.*, *& judicio de mor. subl.*

ni, avendo in veduta l' indiſſolubilità del matrimonio.

Or trovandoſi queſte due leggi in collisione, deve quella della redenzione rimanere vittorioſa, e trionfante, eſſendo pur troppo ovvio il canone di dritto. *Si ſint* (a) *duæ leges, quæ in certo articulo collidunt, quarum una habet cauſas magis honeſtas, vel utiles, quam altera, hæc cedit priori .... Si ſint duæ leges prohibitivæ, & caſus emerget, ut uni ex duabus prohibitionibus ſit controveniendum, illa tunc videtur permiſſa, quam violari minoris intereſt ... Lex beneficientiæ cedit legi gratitudinis, cæteris paribus, quia favorabilius debitum grati animi, quam beneficentiæ. In eo enim reddimus, quod debemus, in hoc vero damus. Inter leges quæ a po-*

(a) *Joan. Schefferi Grot. Enuclatus. Criſtianus Thomaſius Juriſp. Divinæ Grot. l. 2. cap. 15. §. 13. 2. 14.*

a potestatibus subordinatis proficiscuntur, lex inferioris cedit legi superiori, ubi utrique simul satisfieri nequit; Sic Deo magis, quam hominibus obediendum.

Almeno deve esigere maggior considerazione, finchè non cesseranno l' invasioni de' barbari, finchè i regni cristiani non saranno allontanati da tal rincrescevole amarezza: finchè, chi milita per lo suo sovrano a schiavitù non soggiaccia.

Colli delitti lo Stato perde i sudditi. Ecco la ragion della pena. Colle quotidiane piraterie lo Stato soffre perdita non picciola de' suoi vassalli. Colle guerre va in cattività vincendevolmente il soldato, che con fedeltà versa il sangue per lo suo Principe. Ecco perchè le potenze Cristiane; *Captivos redimere maxime ab hoste barbaro* la dichiararono *præcipuam & magnam liberalitatem*. Ecco perchè è stata introdotta la consuetudine della redenzione

ne tra tutti i Principi, altrimenti non poteasi interamente conseguire, *ut miles pugnet, & vitam suam exponat lætus, & impavidus pro republica* (1).

Or quali maggiori rispetti esige uno di questi ragguardevoli oggetti, lo lascio alla considerazione, ed al sublime criterio de' giudici.

In quanto a me, mi ricordo, che un uso vetusto de' Romani proibiva il far morire le fanciulle non ancor nubili. Tiberio rinvenne il ripiego di farle violare

(1) Francesco Friderico Andler nella sua *Jurisprudentia, qua publica, qua privata*, scrive, *Turcæ bello captos christianos ad huc durissimam rapiunt servitutem, & raro dimittunt, pro lytro, ut sic christianis terrorem incutiant, eosque a militia contra portam Ottomanicam absterreant. Christiani, ut etiam ipsi feritatem, & insolentiam contra christianos dediscant* (a).

(a) *Lib. I. tit. V. P. IX.*

dal carnefice prima di mandarle al supplizio, per cui un autore tanto segnalato tra l'uomini dotti così contro a questo mostro si scaglia. *Tiranno scaltro, e crudele per conservar l'usanza, distruggeva i costumi*. Giova dunque, che si esegua la leggè contra l'omicida, ma non si turbi il costume, utile, e religioso. *Ne tardiores faciamus homines ad humanitatis officia, redimendosque captivos*.

Tanto guadagnano, scrive colui, che analizzò il vero spirito delle leggi, con cui si regolano tutte le nazioni culte (*a*), *Tanto guadagnano i monarchi colla clemenza. Ella è seguita da tanto amore. Ne ricavano tanta gloria, ch' è quasi sempre per essi una felicità l'aver occasione di esercitarla*.

Sovvenghiamoci, che l'Imperator Maurizio prese la risoluzione di non versar mai

(a) *Lib. IV. cap. XXI.*

mai 'l sangue de' propri sudditi. Anastasio non puniva colla morte i delitti. I Grec' Imperatori avevano dimenticato, che non portavano indarno la spada (*a*).

Rammentiamoci finalmente, che i Principi si compiacciono, dicea Teodorico presso Cassiodoro (*b*), ch' il loro fisco rimanghi vinto da sudditi, affin di esser sempre vittorioso nell' alte imprese della guerra: sapendo, che non v' è cosa, che renda un Sovrano più formidabile a suoi nemici, che il non esserlo a suoi vassalli.

Cum omnibus causis velimus justitiam custodiri, quia Regni decus est æquitatis affectus, in eis maxime, quæ fisci nostri nomine proponuntur . . . Patimur enim superari salva æquitate per leges, ut inter

 arma

(a) *Evagro Istor. Frammenti di Suida in Constant. Porf.*
(b) *Lib. IV. Variar. c. XXXII.*

arma semper esse possimus victores . Nam quem licenter subjectos superat, non debellat adversos.

Plinio il giovine dicea di Trajano. *Quæ præcipua sua gloria est, sæpe vincitur fiscus, cujus mala causa nunquam est nisi sub bono Principe.*

MA noi a che stiamo più oltre ragionando? L' impresa fiscale a petto delle nostre qualunque siano deboli ricerche non caminerà spedita, e vittoriosa certamente (1). Ha bisogno di togliere

(1) Noi non siamo in quei tempi, ed in quei governi, ne' quali quasi tutte le pene eran pecuniarie: dove i delitti degli uomini erano il patrimonio del Principe: Gli attentati contro alla publica sicurezza un' oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. Il giudice era un' avvocato del fisco.

Nel

re gli ostacoli, che tanti Illustri scrittori li frapongono, l'alto merito de' quali da tutto il mondo illuminato si riconosce. Debbono i magistrati, che giudicano, seriamente ponderare, che noi sosteniamo la libertà di un uomo, che vive tra noi per la redenzione, che riconosce per autore il Re Cattolico.

Debbono ricordarsi, che la causa della libertà, quando forma dubio, tutte le leggi divine, ed umane, vogliono, che rimangh' illesa. Il Bodino, (a) che raduna

Nel secolo in cui siamo, Il Principe, che ci governa, fissa le sue sante intenzioni al publico bene. Il fisco tra noi è un' indifferente ricercatore del vero, un protettore, e ministro delle leggi. E quindi deve cessare la meraviglia, se Cataldo desidera altresì per suoi giudici li due Avvocati fiscali del Real Patrimonio, allo spirito de' quali certamente niente influisce il pregiudizio de vecchi ed insensati secoli.

(a) *De Rep.*

na il generale consentimento de' Giureconsulti così conchiude. *Modis omnibus pro libertate jurisconsulti propugnandum putant, & ea quæ sive in legibus, sive in testamentis, sive in pactis conventis, sive in rebus judicatis obscura, vel ambigua videntur, pro libertate interpretantur, quod si tanta sit perspicua vis legum, ut ab iis discedi non possit, sibi tamen acerbitatem illam legum displicuisse testantur.*

Noi ci auguriamo, che se non in tutto, almeno per la massima parte abbiamo allontanati i Signori Giureconsulti, che dalla somma potestà sono stati prescelti a decidere su 'l destino di Cataldo, da quella pena, in cui *illa acerbitas legum* sovente gli costituisce. Cataldo deve restituirsi a suoi. Cataldo non deve soffrir niun male. Cataldo in ossequio del augusto nome di Carlo genitore del nostro amorosissimo Re, e Padrone, NOMI DEGNI DI ETERNA MEMORIA, deve

me-

meritare commiſerazione, e riſpetto. Non trovandoſi legge ſcritta, che decida il caſo di Biaſe, la ragione dell'uomo, ch'è certamente un raggio dell' eterna luce, può beniſſimo determinarſi dove lo chiamano le mie debol' inchieſte, che tendono per l'acquiſto della libertà d'un Cittatino.

Non niego, che caſo sì ragguardevole, e profondo avrebbe meritata altra penna, altra dignità, altra energia, altro tuono; ma io mi ſono contentato avvalermi di un ſaggio conſiglio, che trovai ſcritto nella età, che io leggeva coſe gioconde, in un autore, che la proprietà de' ſuoi verſi lo caratteriza.

Nec preme, nec ſummum molire per æthæra carrum
Altius egreſſus cæleſtia tecta cremabis;
Inferius terras: medio tutiſſimus ibis.

Neu

Neu te dexterior tortum declinet ad anguem :
Neve ſiniſterior preſſam rota ducat ad aram ;
Inter utramque tene . . . . .

Se troppo alto ti porti ; la magione
De' Numi incendierai ; più in giù la terra .
Se al mezzo ti atterrai , n' andrai ſicuro .
Nè pender troppo a dritta , che altramente
Nel ſerpente cadrai ; e ſe a ſiniſtra
Fia che penda il tuo carro , andrai ſull' ara :
Dunque fra queſta , e quel tien tuo cammino .
Inter utrumque tene . . . , e così ho fatto

RIuniamo dunque le idee . Cataldo è morto in man de' barbari . Un mor-

to non soggiace a pena. Se tra noi sostiene il fisco, che vive, quello è un'altro uomo tutto di pertinenza del Re Cattolico. Tanto importa redenzione. Tanto esige questa pia costumanza canonizata da tutte le genti.

NASCENTI LEGEM DICERE NEMO SOLET.

Cataldo, se la redenzione non assolve, si trasport' in Ispagna in man di colui, che l'ha redento. Non potea il Comandante Ibbero sorpassare i limiti della sua incumbenza. Non potea *minister partes proprias Imperantis proprio ausu vindicare.*

E si contenti per corona dell'opera chi invigila per la publica vendetta con dignità riflettere, che REDENZIONE. RELIGIONE. LIBERTA'. RE CATTOLICO. FERDINANDO IV., di lui figlio; sono nomi SACRI ED AUGUSTI.

Si

Si allontani dunque dal mio cuore la tetra immagine della pena. La sorte di Cataldo è decisa. Sono i di lui Giudici gli *Altari viventi* della giustizia (*a*). I depositarj e custodi delle leggi dettate da Carlo, sanzionate da Ferdinando. Sono i conservatori, ed il degno esemplare degli usi religiosi, e cristiani. Debbon decidere nei bei giorni di Ferdinando IV., e Maria Carolina in cui s' obliano i secoli dei Trajani, e degli Antonini. Si governano questi Regni, lo sà il Mondo intero, *PIETATE*, *JUSTITIA*, *AMORE & TIMORE*, che furono i simboli dell' Augusto Ferdinando III., e Giuseppe Re de' Romani (*b*). Tutto spira clemenza. Tutto amore. Si tratta d' un' esempio di pietà di Carlo III. gran Monar-

(a) *Arist.*

(b) Friderico Andler *lib.* I. *tit. V. par.* 4. *de statu homin.*

narca delle Spagne, che forma l' epoca luminosa della nostra felicità, in cui questa nostra Metropoli redenta dalla condizione, di Provincia addivenne Reggia e Sovrana (*a*).

DII PATRII SERVATE DOMUM,
SERVATE NEPOTES.

SOVRA-

(a) *Virg.*

SOVRANO COMANDO.

AVendo il Re tenuto presente quanto diffusamente con Consulta del dì 18 precorso Agosto gli ha da una parte rassegnato la seconda Ruota del Tribunale Supremo della Sommaria in rapporto agl' indizj concorsi contro Biase Cataldo, creduto reo d' omicidio nella persona del Soldato del Reggio Arrendamento de Sali Francescantonio Iodice; e dell'altra, tutto ciò, che in difesa del Cataldo gli ha ben' anche rassegnato l' Avvocato de' Poveri della Seconda Ruota D. Ippazio Perrone, mettendo in veduta, non meno la schiavitù dal medesimo sofferta presso i Barbari per anni otto dopo il preteso omicidio, per cui nel conflitto ne rimase stroppio: la grazia del riscatto, che ottenne per munificenza del fu Augustissimo Padre della M. S. di glo-

ria-

riosa rimembranza: non chè la buona fede, con cui egli il Cataldo si ripatriò: la Carcerazione, che sta soffrendo da circa quattro anni, e finalmente la remissione ottenuta dalle parti: si è quindi benignamente S.M. degnata di accordare al cennato Biase Cataldo la grazia della di lui escarcerazione, senzacche mai più sia molestato per lo suddetto supposto omicidio. Di Real Ordine, lo partecipa a V. S. Illustrissima il Supremo Consiglio d' Azienda, acciò la Camera vi dia pronto adempimento Palazzo 10, Settembre 1792.

Giuseppe Palmieri.

Signor Marchese Mazzocchi.

Die

Die 15. mensis Septembris 1792.

Facto verbo.

Viso Regali rescripto diei 10. currentis mensis, ac audito D. F. P. exequatur regale rescriptum, pro cujus executione Blasius Cataldo excarceretur, in omnibus servata forma Regalis rescripti.